



Nuovo Codice dei Contratti pubblici

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Le disposizioni del Nuovo Codice si applicano a partire dal 19.04.16 giorno in cui viene abrogato il D.lgs 163/2006.

Il DPR 207/2010 verrà invece abrogato entro il 31.12.16 e le disposizioni in esso contenute saranno abrogate contemporaneamente all'adozione degli atti attuativi previsti nel nuovo Codice che dovranno operare, anche, la ricognizione delle disposizioni che si intendono abrogare.

Il problema nasce per il DPR 207/2010 che in parecchie materie (*qualificazione delle imprese di costruzioni, livelli progettuali, regole per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, esecuzione del contratto e contabilità*) definisce misure regolatorie delle norme contenute nel D.lgs 163/2006.

Nel nuovo D.lgs 163/2006 non è previsto un Regolamento attuativo che verrà sostituito da una molteplicità di atti (circa 50) costituiti da decreti ministeriali, decreti del Presidente del Consiglio, linee guida dell'ANAC.

Precisazioni sul Manuale ANAC del 28.10.2014

Con il comunicato del Presidente del 09.03.16, ANAC interviene per precisare alcuni aspetti del Manuale sulla qualificazione del 28.10.2014 prendendo spunto, principalmente, da alcune osservazioni e richieste fatte dalle SOA, attraverso le proprie associazioni di categoria, rispetto al Manuale stesso.

A seguire le principali disposizioni previste da ANAC.

Trasferimenti aziendali

Per qualsiasi operazione che comporti un trasferimento aziendale (non solo, quindi, cessioni ed affitti, ma anche conferimenti, fusioni, scissioni e donazioni) sarà obbligatorio produrre una perizia giurata da un esperto nominato dal Tribunale competente per territorio, redatta secondo l'allegato 2 al Manuale.

I parametri di valutazione dei trasferimenti previsti sul Manuale non saranno, tuttavia, retroattivi per quanto riguarda i trasferimenti già valutati dalle SOA in sede di attestazione.

Interdizione a contrarre con la PA

Nel caso in cui un'impresa abbia subito una sanzione interdittiva a contrarre con la pubblica amministrazione, dovrà attendere che abbia termine l'effetto della sanzione stessa prima di poter sottoscrivere un contratto di attestazione con una SOA.

Fallimento e procedure concorsuali

Sarà consentita l'attestazione anche ad imprese che hanno presentato domanda di concordato "in bianco". Tale situazione non comporterà, di conseguenza, la decadenza di un'attestazione in corso di validità.

Accordi quadro

I lavori eseguiti nell'ambito di un accordo quadro non saranno cumulabili ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 79, comma 5, lett. c) del DPR 207/2010 (lavori di punta). All'impresa esecutrice non potrà essere rilasciato un unico CEL ma singoli certificati per ognuno dei lavori svolti.

Copia autentica del progetto approvato

Ribadita la necessità, per i lavori privati, di produrre la copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 (non è sufficiente, pertanto, la copia dichiarata conforme all'originale), del progetto approvato.

Certificazione dei lavori eseguiti in subappalto

Non è ammissibile un CEL rilasciato al subappaltatore da parte del soggetto affidatario. Il CEL deve essere unico per tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori e deve essere rilasciato dal committente.

Tariffe applicabili dalle SOA

Sono stati modificati i criteri di calcolo delle tariffe minime per le seguenti attività:

- variazione della legale rappresentanza e/o Direzione Tecnica
- trasformazione societaria
- annullamento o mancato rinnovo della certificazione di qualità che comporti la perdita dell'Incremento Convenzionale Premiante
- variazione della Direzione Tecnica che ha consentito l'attestazione

Utilizzo dei lavori subappaltati

L'affidatario potrà utilizzare la quota parte dei lavori eseguiti direttamente nelle categorie scorporabili per attestarsi in quelle stesse categorie; non la potrà utilizzare, invece, per la categoria prevalente. La parte eventualmente subappaltata, in caso di subappalto eccedente il limite del 30% per le categorie che sono a qualificazione obbligatoria e del 40% per quelle che non lo sono, potrà invece essere utilizzata dall'affidatario, decurtata della percentuale che supera i suddetti limiti, per attestarsi, indifferentemente, nella categoria prevalente, in quella scorporabile o essere ripartita tra le due.

Direzione tecnica per le categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25

E' consentita, anche per queste categorie, la deroga prevista dall'art. 357, comma 23 del DPR 207/2010, in virtù della quale coloro che, alla data di entrata in vigore del DPR 34/2000, svolgevano già la funzione di Direttore Tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

Partecipazione alle gare e valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP

Con la Delibera n. 157 del 17.02.16, ANAC ha aggiornato la Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.12, precisando che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità.

La Delibera stabilisce inoltre i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati.

Il sistema di verifica dei requisiti contenuto nella Banca dati (AVCPASS) consente alle Imprese di inserire i documenti la cui produzione è a proprio carico e da utilizzare per ciascuna delle procedure di affidamento a cui partecipa.

L'AVCPASS deve essere utilizzato per tutte le tipologie di contratti a base d'asta pari o superiore a 40.000 € per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG.

Varianti in corso d'opera

Con il Comunicato del 17.02.16, il Presidente dell'ANAC è intervenuto sulle varianti in corso d'opera ad integrazione del precedente Comunicato del 17.03.15, fornendo nuove indicazioni interpretative sull'applicazione della norma.

In particolare le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all'ANAC la documentazione di cui all'art. 37, comma 1, legge n. 114/2014 qualora l'importo dell'appalto sia superiore alla soglia comunitaria (art. 28 d.lgs 163/2006) e la variante sia superiore al 10% dell'importo del contratto originario.

Si ricorda che la lettera ee) dell'art. 1 della legge n. 11/2016 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera.

Obblighi di pubblicazione e trasmissione dati

Con la Delibera n. 39 del 20.01.16, ANAC ha fornito alle amministrazioni pubbliche indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, le modalità e i tempi di pubblicazione e le conseguenze derivanti dall'inadempimento di tali obblighi.

Infatti l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sui propri siti web alcune precise informazioni con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, quali ad es. CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione.

Tali dati devono essere pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di comunicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato.

SCIA

Il 20.01.16 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi 11 decreti relativi alla riforma della pubblica amministrazione che hanno lo scopo di semplificare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione.

Tra questi, l'attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, consente di presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese, con l'obbligo per la pubblica amministrazione destinataria della SCIA di pubblicare sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato, indicando l'ufficio unico al quale dovrà recarsi l'interessato.

Una novità riguarda l'ambito di applicazione della norma che nel nuovo progetto di riforma ricomprende anche i casi in cui l'intervento sia condizionato al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali.

Il nuovo regime prevede, inoltre, che la SCIA non si applichi, oltre che nelle ipotesi di discrezionalità tecnico-amministrativa, anche nei casi in cui siano richieste "autorizzazioni espresse" circa determinate materie (in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale).

White list

Con la circolare prot. 25954 del 23.03.16, il Ministero dell'Interno ha specificato che tutte le Imprese operanti nei settori sensibili (white list) saranno inserite negli elenchi prefettizi con l'indicazione della data di presentazione della domanda; per queste Imprese, le stazioni appaltanti procederanno alla consultazione della banca dati, da cui decorreranno i 30 giorni di silenzio-assenso, al termine dei quali le Imprese potranno sottoscrivere i relativi contratti.

Si ricorda che dal 07.01.16 è venuto meno il periodo transitorio durante il quale la semplice richiesta d'iscrizione nella white list equivaleva, ai fini della sottoscrizione di contratti, all'iscrizione stessa.